



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani e l'incasso delle tasse

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento di applicazione dell'11.02.2009;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- la Risoluzione municipale 575 del 25 novembre 2025

ordina:

Art 1. **Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
- Le disposizioni relative all'assoggettamento e al pagamento dell'apposita tassa sui cani, comunale sia cantonale.

Art 2. Gestione dell'animale

- 1 Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.
- 2 È fatto obbligo ad ogni proprietario di tutelare la dignità e il benessere dell'animale.
- 3 Chi si occupa di animali deve:
 - a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni;
 - b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.
- 4 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art 3. Responsabilità

Il proprietario e il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Art 4. Identificazione

- 1 I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali, rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale.
- 2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
- 3 Ogni proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento circa l'acquisto, il decesso o il cambio di proprietà dell'animale.
- 4 I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art 5. Corsi

- 1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.
- 2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art 6. Cani pericolosi – autorizzazione e obblighi

- 1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci è soggetta ad autorizzazione cantonale. La richiesta va sottoposta per preavviso al Municipio munita della documentazione prevista dalle norme cantonali.
- 2 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 3 I cani pericolosi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito. Essi possono essere condotti soltanto individualmente.

- 4 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 5 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure.
- 6 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art 7. Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art 8. Fuga

- 1 Il proprietario e/o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2 La fuga dei cani dal domicilio del proprietario e/o detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art 9. Disposizioni generali

- 3 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici.
- 4 I cani di qualsiasi razza devono essere tenuti costantemente al guinzaglio.
- 5 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 6 Possono fare eccezioni agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani degli organi di polizia, doganali e dell'eserciti, i cani per i disabili, i cani da soccorso e quelli da caccia durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art 10. Aree di svago e di sfogo

- 1 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- 2 I proprietari e detentori che frequentano aree nelle zone di montagna o in aperta campagna, esclusi i nuclei abitati, hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani e di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali.

Art 11. Norme igienico-sanitarie

- 1 Il proprietario e detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane in ogni luogo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- 2 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- 3 I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

- 4 Il Comune può disporre sul territorio comunale appositi contenitori e distributori di sacchetti.

Art 12. Quietè pubblica

I proprietari e/o detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art 13. Cani incustoditi

- 1 I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe.
- 2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art 14. Morte dell'animale

- 1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale (LAOERA).
- 2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario al Municipio e alla banca dati (ANIS), entro 8 giorni dalla stessa.

Art 15. Sanzioni

- 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-.
- 2 L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 200.-.
- 3 La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art 16. Assoggettamento

- 1 I proprietari di cani di età superiore ai tre mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza (art. 4 cpv. 1 Legge sui cani).
- 2 Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati nell'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
- 3 Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per eventuali esenzioni dal pagamento della tassa.

Art 17. Tassa e modalità di riscossione

- 1 Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia ad eccezione dei casi seguenti:
 - a) detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi;
 - b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
 - c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;

- d) Altre eccezioni di competenza del Consiglio di Stato.
- ² La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Eventuali reclami sono da presentare al Municipio.
 - ³ Cresciuta in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
 - ⁴ Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.
 - ⁵ In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.
 - ⁶ In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento del precedente proprietario.
 - ⁷ Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno il proprietario può chiedere rimborso della tassa al Comune dove è già stata pagata la stessa.

Art 18. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art 19. Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 2 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026 ed entra in vigore il 19 gennaio 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:		La Segretaria comunale
	Stefano Imelli Comune di Giornico	 Maria Teresa Citino